

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1718/2026

RAFFAELLO MAGI

CC - 24/04/2026

MASSIMILIANO MICALI

- Relatore -

R.G.N. 2219/2026

CARMINE RUSSO

GIOVANNI GALLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 12/12/2025;

udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 Con ordinanza del 12 dicembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, in veste di Giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a con sentenza del Tribunale di Brescia del 26 giugno 2019, irrevocabile il 17 settembre 2019.

A fondamento della decisione, ha evidenziato come ricorra nel caso in esame la causa di revoca obbligatoria di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., avendo il riportato, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della predetta sentenza, una nuova condanna, definitiva il 21 febbraio 2025, in relazione ai delitti di estorsione e di tentata estorsione commessi il 15 giugno 2024.

Ha sostenuto che non osti all'adozione della revoca la circostanza che in relazione alla seconda delle condanne il abbia beneficiato della sostituzione della pena detentiva con la pena della detenzione domiciliare di cui



alla legge 24 novembre 1981 n. 689 come di recente novellata dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

2. [REDACTED] propone, con l'assistenza dell'avv. [REDACTED] ricorso per cassazione lamentando, *ex art.* 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen. violazione di legge (artt. 2 e 168 cod. pen. e 57 legge n. 689/81).

Il difensore, pur riconoscendo che la valutazione operata dal Giudice dell'esecuzione appare coerente ai canoni ermeneutici elaborati da questa Corte, lamenta come detta interpretazione non sia rispettosa di uno dei «principi fondamentali della materia penalistica, ovvero quello di irretroattività della norma penale».

Evidenzia come, nel giugno del 2019, allorché l'assistito ha beneficiato della concessione della sospensione condizionale della pena, l'art. 57 della legge n. 689/81, nel suo testo all'epoca vigente, disponeva che «per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita». Nessun riferimento la norma operava, quindi, all'istituto della detenzione domiciliare sostitutiva – invero introdotto solo con il d. lgs. n. 150/22 – alla quale il [REDACTED] è in atto sottoposto, come detto, per un periodo di anni tre, mesi otto e giorni venti. Ne discende che, «al momento della concessione della sospensione condizionale al ..[REDACTED] la revoca di tale beneficio sarebbe potuta ricorrere solo a condizione della commissione, nei cinque anni successivi, di un delitto per il quale fosse applicata una pena da intendersi, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale già al tempo vigente, alternativamente come reclusione, arresto, semidetenzione o libertà controllata».

Lamenta che il Giudice abbia trascurato di considerare che la sospensione condizionale della pena, contribuendo a definire in concreto le modalità di applicazione della pena, non può non soggiacere all'applicazione della regola di cui all'art. 2 cod. pen. che vieta l'applicazione in via retroattiva della legge penale sfavorevole. Evidenzia come il principio di diritto che ha richiamato possa, allora, trovare applicazione solo in relazione all'ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena sia stata concessa in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia che ha disciplinato l'equiparazione «a tutti gli effetti» della detenzione sostitutiva alla pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L'ordinanza impugnata si sottrae, infatti, ai vizi di legittimità con esso dedotti.



2. Nell'esplicitare le ragioni sottese a siffatto giudizio, va premesso come l'art. 20-*bis* cod. pen., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. 134 (legge delega della c.d. «riforma Cartabia») segni il formale ingresso nel Codice penale della categoria delle pene detentive brevi, in ottemperanza alla riserva di codice. L'art. 71 del medesimo d.lgs. 150 del 2022 ha poi introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 2017 n. 689, ridisegnando anche il quadro generale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi: attraverso la codificazione e ridefinizione del sistema delle sanzioni sostitutive, finora disciplinato esclusivamente dalla speciale n. 689 del 1981, il legislatore della riforma mira a favorirne l'applicazione da parte del giudice della cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria. In particolare, l'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavori di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione.

L'art. 61-*bis* legge 689 del 1981, introdotto con la riforma Cartabia («Le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive del presente capo») ha il solo scopo di escludere che, una volta che il giudice abbia disposto l'applicazione di una pena sostitutiva, questa possa essere condizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti. A riguardo, la Relazione ministeriale illustrativa precisa che la norma in esame dà attuazione alla legge delega «escludendo che la disciplina della sospensione condizionale della pena si applichi alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge n. 689/1981», così come invece dottrina e giurisprudenza avevano ammesso nel regime previgente. In tal modo «l'intervento mira a garantire effettività alle pene sostitutive, restituendo ad un tempo alla sospensione condizionale della pena il suo naturale ruolo di strumento di lotta alla pena detentiva breve» e realizzando «un ragionevole coordinamento tra istituti diversi - sospensione condizionale della pena e pene sostitutive -, entrambi volti a contrastare l'esecuzione in carcere di pene detentive brevi».

La *ratio* dell'art. 61-*bis* l. n. 689/81 è quindi quella di escludere che, una volta che il giudice abbia disposto l'applicazione di una pena sostitutiva, questa possa essere condizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti. L'alternatività tra i due istituti trova, inoltre, conferma nella previsione del novellato art. 58, comma 1, legge n. 689/81, che, nel disciplinare l'esercizio del



potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, dispone che egli può applicare dette pene «se non ordina la sospensione condizionale della pena».

Questione radicalmente diversa è quella relativa agli effetti che la condanna a pene sostitutive brevi, *ex art. 20 b/s* cod. pen., possano produrre rispetto a precedenti condanne a pene condizionalmente sospese.

Invero, l'art. 57, comma 1, l. n. 689/81, come novellato dal Giudice della riforma, prevede espressamente che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»; conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 del medesimo art. 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».

Non vi è dubbio che tra gli effetti giuridici della condanna, vada ricompreso anche il costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con altra sentenza, qualora ne ricorrano i presupposti.

Ne consegue che, mentre la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è, ancora oggi, inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249), la condanna alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo deve ritenersi legittima causa di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 168 cod. pen. (cfr. in senso conforme Sez. 1 n. 15903 del 22/02/2024, n.m.).

Detto principio si pone in linea di continuità con quanto già affermato da questa Corte in relazione alle sanzioni sostitutive della semidetenzione o alla libertà controllata (Sez. 1, n. 46917 del 27/09/2019, Mbacke, Rv. 277238 – 01).

Né a detta conclusione osta il suggestivo argomento sollevato dal ricorrente secondo il quale la soluzione fatta propria dal Giudice dell'esecuzione determinerebbe la violazione del disposto di cui all'art. 2 cod. pen. per le ragioni sopra compiutamente illustrate.

La prospettazione difensiva è, infatti, inficiata da un patente errore di



prospettiva nella parte in cui essa, retrodatando la valutazione al 20 giugno 2019, data della sentenza con la quale è stato concesso il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. evidenzia come «la revoca di tale beneficio sarebbe potuta ricorrere solo a condizione della commissione, nei cinque anni successivi, di un delitto» punibile, alternativamente, con la reclusione, l'arresto, la semidetenzione e la libertà controllata. E' evidente, piuttosto, come al fine di apprezzare se il trattamento al [REDACTED] riconosciuto con l'ordinanza qui impugnata possa dirsi effettivamente peggiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto e di valutare, quindi, se si sia effettivamente concretata la violazione dei principi cardine di cui art. 2 cod. pen. occorra avere riguardo, semmai, alla data di consumazione del reato che ha integrato la causa di revoca di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. La risposta è negativa, atteso che il delitto per il quale il ricorrente ha riportato la seconda condanna è stato, come sopra evidenziatosi, consumato il 15 giugno 2024, in epoca di gran lunga successiva all'entrata in vigore della c.d. «riforma Cartabia», in un contesto temporale nel quale, quindi, la normativa delle pene sostitutive delle pene detentive brevi era stata già interamente ridisegnata anche attraverso l'inserimento dell'istituto della detenzione domiciliare - del quale il [REDACTED] ha inteso fruire - e con l'espressa equiparazione di quest'ultima, per ogni effetto giuridico, alla pena detentiva che ha sostituito.

3. Alla luce delle considerazioni espresse, si impone il rigetto del ricorso. Il [REDACTED] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/04/2026

Il Consigliere estensore
MASSIMILIANO MICALI

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

